

APPLICAZIONE DEL DPR N° 462/01 NEGLI IMPIANTI LOGISTICI

Enrico Mendace

QUANTI NUMERI !!

Il ns. Paese è rinomato per essere una nazione particolarmente ricca di norme, decreti, leggi e leggine. Le Aziende, quindi, sono tenute a rispettare una lunga serie di normative, sia fiscali che operative, che sono sempre meno conoscibili e comprensibili. Inoltre, con l'avvento dell'Unione Europea, queste normative sono ulteriormente aumentate e complicate.

Siamo ormai sommersi da numeri che identificano norme di tutti i tipi: 626, 494, 9001, ecc..

Tanto per non smentirci, in questo articolo dobbiamo presentare un ennesimo numero, 462 appunto, che si riferisce ad un Decreto di particolare importanza.

IL DECRETO

Il 23/01/02 è entrato in vigore il **DPR n° 462 del 22/01/01**, *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”*

Questo decreto stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alle ASL ed all'ISPESL (*tanto per non smentirci, mettiamoci anche un po' di sigle!!*) oppure alla Sportello Unico per le Attività Produttive. Sempre il datore di lavoro è obbligato a far eseguire verifiche periodiche sugli impianti, da organismi autorizzati ed omologati dal Ministero delle Attività Produttive.

I SOGGETTI INTERESSATI : TUTTI !!

Sono tenuti a rispettare il DPR 462/01 **tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente** nella propria Azienda. (secondo la normativa vigente, sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e/o cooperative, stagisti, apprendisti, allievi di scuole che utilizzano macchine utensili ed attrezzature in genere)

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

- Impianti elettrici di messa a terra;
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di incendio e/o esplosione.

La cadenza dell'obbligo di far eseguire la verifica periodica da parte del datore di lavoro, può variare da 2 a 5 anni, sulla base delle seguenti modalità:

Sono soggetti alle verifiche **ogni 2 anni** gli impianti (di cui al DPR 462/01) installati:

- Nei cantieri
- In locali adibiti ad uso medico e simili

- In luoghi a maggior rischio di incendio
- In luoghi con pericolo di esplosione.

Sono invece soggetti alle verifiche periodiche **ogni 5 anni** tutti gli altri impianti (soggetti al DPR 462/01) installati in luoghi diversi da quelli con periodicità biennale.

CASO PARTICOLARE

Può accadere che nella propria Azienda vi siano aree, stabili e/o immobili che abbiano i requisiti per cui si debba prevedere la verifica ogni 2 anni, mentre altri immobili che invece possono attenersi a verifiche quinquennali. Che fare in questa circostanza?

La soluzione più corretta prevede che tutta l'Azienda debba sottostare a verifica ogni 2 anni. Questa soluzione prudenziale pone al riparo da eventuali contestazioni. Peraltro, si può prevedere una verifica quinquennale, avendo però cura di sottoporre ad ispezione ogni 2 anni gli immobili "a rischio". L'eventuale accettazione di questa soluzione è *a discrezione* dell'Autorità competente.

LE SANZIONI

Attenzione a sottovalutare questo decreto. Le conseguenze, infatti, sono particolarmente pesanti e prevedono addirittura conseguenze penali. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01, infatti, sono previste le seguenti sanzioni:

- **Arresto sino a 3 mesi** o ammenda da 258,23 Euro a 1.032,91 Euro in caso di applicabilità dell'art. 9 del DPR 462/01
- **Arresto da 3 a sei mesi** o ammenda da 1549,37 Euro a 4131,66 Euro in caso di applicabilità degli artt. 32 o 35 del DLgs 626/94.

Essendo di carattere penale, le sanzioni si applicano a tutte le persone dell'Azienda responsabili penalmente (soci e/o amministratori).

GLI IMPIANTI LOGISTICI INTERESSATI